CAMERA DEI DEPUTATI N. 1157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAROLI, DI CORATO, FERRARI MARTE, CALDORO, LUCCHESI, TAMBURINI

Presentata il 14 dicembre 1979

Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, istituito con legge 22 marzo 1967, n. 161, ha come finalità istituzionali il versamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme che questi devono versare, nell'interesse dei lavoratori, ai vari istituti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAM, INAIL, ecc.) a titolo di contributi previsti dalla legge a carico dei datori di lavoro, nonché l'erogazione delle prestazioni economiche e integrative a favore delle maestranze portuali, previste dagli accordi in vigore.

Il Fondo trova la sua ragion d'essere nella volontà del Governo e, quindi, del Parlamento, di riordinare l'intera materia del trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori portuali, mediante un provvedimento diretto a far confluire gli speciali Fondi centrali, istituiti con varie circolari fra il 1947 e il 1966 presso il Ministero della marina mercantile, in un unico fondo, legislativamente determinato quanto a struttura e funzioni, superando così la precedente prassi amministrativa, frammentaria e disorganica. D'altra parte, le stesse Compagnie e Gruppi portuali -

sottoposti com'è noto al controllo disciplinare e all'attività amministrativa del Ministero della marina mercantile – hanno voluto affidare ad un organismo centrale l'amministrazione di quote dei compensi retributivi dei lavoratori portuali, per rendere certe ed omogenee le prestazioni obbligatorie di assistenza e previdenza, per garantire, secondo criteri di omogeneità, certezza ed equità al trattamento economico e retributivo dell'intera categoria.

Con le modifiche proposte si intende confermare il collegamento funzionale tra le Compagnie ed i Gruppi portuali, che hanno caratteri privatistici, ed il Fondo, cui va riconosciuta, contrariamente a quanto definito dal decreto attuativo della legge 20 marzo 1975, n. 70, personalità giuridica privata in quanto svolgente compiti e funzioni delle Compagnie e dei Gruppi portuali.

Il Fondo ha avuto un collaudo ultradecennale e la sua struttura si mostra nel complesso tuttora valida e confacente alle esigenze che portarono alla sua istituzione, tutelando la pluralità di interessi (pubblica amministrazione, lavoratori ed utenti portuali) che si muovono nell'ambito dell'ordinamento del lavoro portuale, sottoposto – come già detto – alla programmazione, al controllo e al coordinamento del Ministero della marina mercantile.

Le modifiche alla legge istitutiva di cui alla presente proposta di legge non intendono pertanto alterare in maniera radicale funzioni ed identità dell'organismo, quanto piuttosto a definire in modo più organico alcuni importanti aspetti, per meglio adeguarli alle dimensioni che il Fondo ha ormai assunto in corrispondenza della evoluzione verificatasi nel frattempo nel settore del lavoro portuale, sia per quanto riguarda gli istituti economico-normativi della categoria sia per le forme di contrattazione di essi istituti, che realizzano un corretto e democratico confronto tra le parti direttamente interessate, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Anche in rapporto a tale evoluzione, la legge 22 marzo 1967, n. 161, si presenta infatti assai lacunosa ed ha originato finora notevoli dubbi interpretativi soprattutto in relazione alla natura giuridica del Fondo ed ai rapporti che intercorrono tra questo ed il Ministero della marina mercantile; la legge 22 marzo 1967, n. 161, non ha attribuito al Fondo la personalità giuridica e, quindi, la piena titolarità e la gestione del patrimonio costituito dal gettito delle addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali.

Altro problema rimasto legislativamente insoluto è quello relativo all'individuazione della fonte di produzione delle norme statutarie, in forza delle quali stabilire l'assetto organizzativo del Fondo e dettare le norme regolamentari riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico, di quiescenza e di previdenza del personale dipendente.

Tali circostanze impongono la necessità di procedere sollecitamente ad una revisione della legge 22 marzo 1967, n. 161, come di seguito specificato.

Con l'articolo 1 si è inteso conferire espressamente al Fondo la personalità giuridica ed individuarne la funzione di « organismo di gestione centralizzata » delle somme ad esso versate dalle Compagnie e Gruppi portuali, attraverso le addizionali percentuali sulle tariffe, onde provvedere al pagamento dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni economico-normative derivanti dagli accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali.

Gli articoli 2 e 3 si propongono di adeguare la disciplina relativa alle entrate ed alle uscite del Fondo all'attuale situazione economico-amministrativa del settore evitando ogni possibile incertezza circa le fonti di entrata del Fondo e, per converso, disciplinando in materia inequivoca e senza soluzioni di continuità i titoli delle prestazioni in atto e, altresì, subordinando all'efficace responsabilizzazione dei vari soggetti interessati all'eventuale erogazione di nuove provvidenze.

Con l'articolo 4 si è voluta assicurare una maggiore partecipazione dell'utenza

agli organi direttivi del Fondo, con l'aumento da 4 a 6 rappresentanti in seno al Comitato di amministrazione, onde garantirgli un più equilibrato assetto attraverso l'attenuazione del divario tra la rappresentanza degli utenti e quella dei lavoratori (che passa da un rapporto di 4 a 8 ad uno da 6 a 9).

Con l'articolo 5 i compiti del Comitato di amministrazione sono stati estesi anche all'ordinamento dei servizi, al regolamento organico, ai ruoli, allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti del Fondo, tenendo peraltro conto degli accordi sindacali intervenuti in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1967, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali istituito con la presente legge è dotato di personalità giuridica privata. Esso ha sede presso il Ministero della marina mercantile ed è soggetto alla vigilanza del Ministero per la marina mercantile.

Nulla è mutato relativamente al trattamento economico-normativo dei dipendenti del Fondo.

Il Fondo, modificato nella sua disciplina dalla presente legge, succede in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive preesistenti ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 22 marzo 1967, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Al " Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali " affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle Compagnie e dai Gruppi portuali:

a) al " Fondo contributi previdenziali ed assistenziali Compagnie e Gruppi portuali ";

b) al " Fondo gratifica speciale lavoratori Compagnie portuali ";

c) al "Fondo assistenza economica lavoratori Compagnie portuali";

d) al "Fondo cassa mutua malattia lavoratori portuali" già gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) al "Fondo assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali e per le indennità integrative";

f) al "Fondo assistenza malattia ai pensionati";

g) al "Fondo sovvenzioni integrative per aumenti periodici del salario per indennità di buonuscita e per eventuali prepensionamenti";

h) ad altri fondi che siano istituiti anche in sostituzione di quelli di cui alle precedenti lettere, con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base degli accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

I titoli e le misure delle addizionali di cui al precedente comma sono determinati a norma dell'articolo 203 del Regolamento al Codice della navigazione sulla base degli accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative e previe direttive emanate dal Ministro della marina mercantile.

Il servizio di tesoreria o di cassa è affidato ad un istituto di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal Comitato di amministrazione.

Il Fondo può stipulare convenzioni in materia di contributi o quote sindacali volontarie stabilite da accordi tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle Compagnie e Gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzione per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni ».

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 22 marzo 1967, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede al pagamento dei contributi e all'erogazione per conto delle Compagnie e Gruppi portuali delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. In particolare esso provvede:

a) al pagamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie, invalidità e vecchiaia, turbercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali la corresponsione del salario garantito e della relativa indennità di contingenza;

c) a corrispondere ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di 13ª e 14ª mensilità, di ferie e per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate – con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Mi-

nistro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative - retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali;

e) alle prestazioni assistenziali supplementari a favore dei lavoratori portuali in atto all'entrata in vigore della presente legge;

f) al pagamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni; alla corresponsione di indennità integrative per le giornate di carenza, di indennità di infortunio e di invalidità temporanea;

g) alle provvidenze di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 2 e a quelle per le quali siano stati istituiti appositi fondi ai sensi della lettera *h*) dello stesso articolo;

h) alle spese generali di amministrazione per il funzionamento del Fondo.

I titoli e le misure delle erogazioni e delle provvidenze indicate nel precedente comma, qualora non disciplinate da altre disposizioni legislative, sono determinati, con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base degli accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

Il Fondo provvede, altresì, al versamento dei contributi o quote sindacali volontarie alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di cui al penultimo comma dell'articolo 2 ».

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 22 marzo 1967, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro della marina mercanti-

le su designazione del Comitato, tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative. Il voto del presidente è dirimente;

b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da sei rappresentanti degli utenti portuali, di cui uno per ciascuna delle categorie di commercianti, degli armatori, degli agenti marittimi e raccomandatari e degli spedizionieri e due per la categoria degli industriali, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

f) da nove rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

g) dal direttore del Fondo, con funzione di segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designato dalle organizzazioni sindacali.

La misura del gettone di presenza ed il trattamento di missione spettanti ai membri del Comitato di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 6 sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile ».

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 22 marzo 1967, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Sono compiti del Comitato:

a) fissare le modalità dei versamenti dei contributi dovuti al Fondo dalle Compagnie e dai Gruppi portuali;

b) determinare le modalità delle prestazioni del Fondo alle Compagnie e Gruppi portuali;

c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti della disponibilità del Fondo;

d) stabilire le norme contabili ed amministrative per la gestione del Fondo;

e) approvare il rendiconto annuale della gestione;

f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo;

g) deliberare in materia di ordinamento dei servizi, di regolamento organico, dei ruoli, stato giuridico e trattamento economico di attività e di quiescenza dei dipendenti del Fondo, nonché in materia di stato giuridico e di trattamento economico del direttore del Fondo. Detti trattamenti saranno determinati secondo gli accordi sindacali riguardanti la regolamentazione nazionale degli addetti alle Compagnie portuali ».